

Dizionario della Costituzione

STRANIERI

In difesa della libertà di tutti


Ernesto M. Ruffini

ernesto.ruffini@gmail.com

I nostri Costituenti, molti dei quali dovuto rifugiarsi all'estero per «sottrarsi alla cattura o alla morte o alla lunga detenzione da parte del regime fascista» (Cavallari), vollero riservare un'attenzione particolare nei confronti degli stranieri. Come profeticamente affermato in quei giorni, «oggi vi è la Costituente. V'è un'aria di libertà, ma non sappiamo quali Governi e quali maggioranze si avranno domani, e quali uomini politici interpreteranno le limitazioni che includiamo nella nostra Costituzione. (...) Sarebbe doloroso e anche vile che proprio noi nella nostra Costituzione mettessimo una norma che contrasti con questo concetto» (Tonello).

In questa prospettiva, nell'atmosfera della nascita dell'Italia repubblicana, l'Assemblea Costituente volle legare le future scelte del legislatore italiano a quelle della Comunità internazionale. Tra queste, c'è la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, che impone agli Stati contraenti di non prendere «prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate» (art. 31) e di non espellere o respingere, «in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche» (art. 33).

Proprio grazie all'art. 10 della Costituzione, queste e tutte le altre norme generalmente riconosciute dalla comunità internazionale rappresentano dei limiti precisi entro che il Parlamento deve rispettare nella redazione delle leggi in materia di immigrazione. Ma i Costituenti si spinsero oltre, riconoscendo il diritto di asilo a tutti gli stranieri che nei loro paesi non possono godere



Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (...)

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.



Harriet Caldwell «Outforcing» (da «Holocaust»), 2009

delle stesse libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Un diritto considerato tra i «più alti e sacri» di tutta la nostra Carta (Cavallari). Una definizione particolarmente ampia che ha posto «la Repubblica italiana sul piano di quei Paesi liberi e civili, che diedero ospitalità ai nostri emigrati politici perseguitati dal fascismo» (Carboni). Una definizione che contiene volutamente un generico riferimento alle libertà democratiche garantite nella nostra Costituzione senza alcuna ulteriore precisazione.

È difficile «che tali libertà si trovino negate in una Costituzione, ma purtroppo non è difficile che di fatto l'esercizio di quelle libertà sia limitato» (Cappi) ed è per questo motivo che dovrebbe essere sempre verificato se lo straniero che richiede asilo possa «avere l'effettivo esercizio di questi diritti». Si tratta «di vedere in pratica se lo straniero ha l'effettivo esercizio di quei diritti

MOLTI DEI NOSTRI COSTITUENTI DOVETTERO RIFUGIARSI ALL'ESTERO PER SALVARSI DAL FASCISMO

a cui noi soprattutto teniamo» (Treves). Sotto altro profilo, infine, il diritto di asilo affermato nella Costituzione è volutamente slegato da qualunque forma di reciprocità da parte dei paesi ai quali appartengono gli stranieri che ci chiedono asilo. «Peggio, moralmente parlando, peggio per quei paesi che non accordassero una completa reciprocità. Oltre tutto, l'ospite è sacro, anche quando si tratti di ospite volontario, non sollecitato dalla nostra ospitalità» (Tierl). In altri termini, l'auspicio manifestato in Assemblea era quello di riconoscere allo straniero le nostre stesse libertà democratiche «quand'anche la nazione dalla quale lo straniero proviene non riconoscesse per noi quei diritti che noi allo straniero riconosciamo. Roma si dice, è madre del diritto: cominciamo noi, dunque, a dare agli altri una lezione di diritto, anzi di una maggiore civiltà» (Della Seta). ♦